

BGer 1C 764/2013 vom 27. September 2013

Bundesgericht, 2013-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_764_2013

FR: TF 1C 764/2013 du 27 septembre 2013

IT: TF 1C 764/2013 del 27 settembre 2013

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova
| Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell' art. 84 LTF . Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta ai ricorrenti spiegare perché la causa adempirebbe le citate condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).

E. 2.1

Contrariamente all'assunto ricorsuale, la legittimazione a ricorrere dev'essere negata a B.A. _____, che non ha impugnato dinanzi all'autorità inferiore le decisioni di chiusura. Egli non è d'altra parte titolare delle relazioni bancarie litigiose, come accertato nel giudizio impugnato in maniera vincolante per il Tribunale federale, ritenuto che il ricorrente neppure tenta di dimostrare che i fatti posti a suo fondamento sarebbero stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 139 II 7 consid. 4.2; 138 II 331 consid. 1.4). Ora, la mera qualità di avente diritto economico non è sufficiente per fondare la legittimazione a ricorrere (art. 9a lett. a OIAMP; RS 351.11; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 pag. 138 e rinvi).

E. 2.2

Il ricorso è comunque inammissibile perché la ricorrente, titolare dei conti litigiosi, nemmeno sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF e ciò non è manifestamente il caso in concreto. La ricorrente si limita infatti a rilevare la sua estraneità (e quella dell'imputato) alle indagini e a criticare, peraltro in maniera del tutto generica, il fondamento delle accuse oggetto del procedimento estero, segnatamente l'imputazione di associazione a delinquere e quella di riciclaggio. Ora, l'istanza precedente ha ritenuto, rettamente, che secondo la costante prassi per la concessione dell'assistenza sotto il profilo della doppia punibilità è sufficiente che i fatti adottati nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, siano punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184), ciò che nella fattispecie è il caso per il reato fallimentare. Al riguardo la ricorrente parrebbe misconoscere che la procedura di assistenza costituisce una semplice procedura amministrativa, che non persegue lo scopo di statuire sulla colpevolezza penale dell'interessato. Per di più, il quesito relativo alla contestata colpevolezza di terzi, segnatamente dell'indagato, esula dall'oggetto del litigio.

E. 3

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.